

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 07 febbraio 2022

**D.d.u.o. 31 gennaio 2022 - n. 889  
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 -  
Azione III.3.C.1.1: Bando «Investimenti per la ripresa: Linea A  
- Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne» (d.d.u.o. 17 settembre  
2021 n. 12325) - Approvazione delle domande presentate a  
valere sullo sportello aperto il 7 ottobre 2021 e concessione  
dei relativi contributi - 6° provvedimento**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO  
AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visti altresì:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e s.m.i., l'ultima delle quali approvata con Decisione CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva

presa d'atto con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

- la d.g.r. n. X/2672 del 21 novembre 2014 «Individuazione ambiti territoriali per l'attuazione della strategia nazionale aree interne prevista dall'Accordo di partenariato 2014-2020»;
- la d.g.r. n. X/4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne», criteri per l'individuazione delle nuove "Aree interne»»;
- la d.g.r. n. X/5799 del 18 novembre 2016 «Individuazione dei territori di «Appennino lombardo - Oltrepò pavese» e di «Alto lago di Como e Valli del Lario» quali nuove aree interne in attuazione della d.g.r. n. 4803/2016»;
- la d.g.r. n. X/7586 del 18 febbraio 2017 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne»»;

Viste:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
  - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
  - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale di cui da ultimo alla d.g.r. XI/4934/2021, che prevede, tra l'altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/5130 del 2 agosto 2021 che ha stabilito criteri e modalità di attuazione della Misura investimenti per la ripresa: Linea artigiani 2021 e Linea aree interne a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020 con una dotazione di complessivi euro 10.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2022;
- la d.g.r. n. XI/5307 del 4 ottobre 2021 che ha apportato al bilancio di previsione 2021/2023 e agli esercizi successivi le variazioni di bilancio, con istituzione degli appositi capitoli, per un importo di €. 4.000.000,00 destinati alla dotazione finanziaria del «Bando Investimenti per la ripresa»;
- la d.g.r. n. XI/5376 del 11 ottobre 2021 che, con riferimento al bando «Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree Interne» di cui al richiamato d.d.u.o. n. 12325/2021 e s.m.i., ha stabilito di incrementare la dotazione finanziaria di euro 9.311.163,52 di cui euro 5.700.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2021 ed euro 3.611.163,52 sull'esercizio finanziario 2022, al fine di rifinanziare lo sportello della Linea A - Artigiani 2021 e dare copertura alle richieste delle imprese collocate in lista d'attesa ad esaurimento della dotazione finanziaria della Linea A - Artigiani 2021;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 12325 del 17 settembre 2021 che ha approvato il bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne», di seguito «bando», con una dotazione finanziaria pari a euro 10.000.000,00, disponendo altresì l'apertura dello sportello per la presentazione delle

domande per il giorno 7 ottobre 2021 dalle ore 12,00;

- il d.d.u.o. n. 13250 del 5 ottobre 2021 che ha modificato il paragrafo C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione» del bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne»;
- il d.d.u.o. n. 13839 del 18 ottobre 2021 che, in attuazione alla soprarichiamata d.g.r. XI/5376 del 11 ottobre 2021, ha incrementato la dotazione finanziaria del Bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne» di ulteriori euro 9.311.163,52 e ha disposto la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo a valere sul Linea A - Artigiani 2021 del bando «Investimenti per la ripresa» a partire dalle ore 12.00 del 25 ottobre 2021 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre 2021;
- il d.d.g. n. 14355 del 26 ottobre 2021 che approva, in attuazione alle soprarichiamate d.g.r. XI/5130 e XI/5376, la proposta tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda s.p.a. per il bando «Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne»;

Dato atto che il Bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne» approvato con il richiamato d.d.u.o. n. 12325 del 17 settembre 2021 stabilisce, al punto C.3 «Istruttoria», che l'istruttoria delle domande, svolta con il supporto di Finlombarda s.p.a., prevede una fase di ammissibilità formale e una fase di ammissibilità tecnica e si conclude con l'adozione di un provvedimento di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3. del bando;

Dato atto che il bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne», prevede:

- al punto A.3 «Soggetti beneficiari», che siano escluse le PMI che non sono in regola con gli obblighi contributivi (DURC) ai fini della concessione, come previsto all'art. 31 c. 8-quater del d.l. n. 69/2013 (convertito in legge n. 98/2013 e s.m.i.) ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità;
- al punto C.3.e «Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria», che il Responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva, approvi con proprio decreto gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a contributo;

Dato atto che l'impresa GELATERIA ARTIGIANALE DI SELVINO DI BERTOCCHI LUCA ha presentato domanda di partecipazione al bando in data 25 ottobre 2021 (prot. O1.2021.0037030), alla quale è stato assegnato dal sistema Bandi online ID3261318;

Preso atto dell'esito istruttorio positivo della valutazione formale e tecnica trasmesso da Finlombarda s.p.a., attraverso la piattaforma Bandi online, riferito alla domanda ID 3261318;

Dato atto che, ai fini del rispetto di quanto previsto al punto C.3.e sopra richiamato:

- in data 23 novembre 2021, è stato richiesto, tramite la piattaforma dedicata «Durc online», il documento unico di regolarità contributiva (prot. INAIL\_30297651);
- in data 22 dicembre 2021, con riferimento alla richiesta di cui sopra, è pervenuta notifica della disponibilità dell'esito della verifica di regolarità contributiva (Prot. reg.le n. O1.2021.0042845) e si è riscontrato che l'impresa non risultava regolare nei confronti di INPS;
- in data 23 dicembre 2021 (prot. reg.le n. O1.2021.0043052) è stato conseguentemente trasmesso all'impresa il preavviso di diniego con indicazione del termine del 28 dicembre 2021 per la presentazione di eventuali controdeduzioni supportate da idonea documentazione;

Verificato che non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di diniego sopra citato nei termini ivi indicati;

Dato atto altresì che dovendo procedere con l'adozione del provvedimento di non ammissibilità, al fine di accertare l'irregolarità contributiva dell'impresa GELATERIA ARTIGIANALE DI SELVINO DI BERTOCCHI LUCA, è stata inoltrata, tramite la piattaforma dedicata «Durc online», una ulteriore richiesta di verifica della regolarità contributiva (prot. INAIL\_30734554) che non ha dato esito positivo;

Richiamato il d.d.u.o. n. 19031 del 30 dicembre 2021 «2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Azione III.3.c.1.1: Bando «Investimenti per la Ripresa - Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree Interne» (d.d.u.o. 17 settembre

2021 n. 12325) - Domande non ammissibili presentate a valere sullo sportello del 25 ottobre 2021 - 1° provvedimento», che ha disposto la non ammissione al contributo, tra le altre, della domanda identificata con ID 3261318, a seguito dell'esito negativo delle verifiche in tema di regolarità contributiva;

Preso atto che in data 30 dicembre 2021, pervenuta in data 31 dicembre 2021 (prot. O1.2021.0043366 e O1.2021.0043367), l'impresa GELATERIA ARTIGIANALE DI SELVINO DI BERTOCCHI LUCA ha comunicato di aver provveduto a regolarizzare la propria situazione debitoria;

Dato atto che:

- il decreto 19031/2021 è stato notificato all'impresa con PEC trasmessa in data 31 dicembre 2021 attraverso la piattaforma Bandi online, come risulta dalla ricevuta allegata alla pratica ID3261318;
- in data 4 gennaio 2022 (prot. n. O1.2022.0000031), è pervenuta notifica della disponibilità dell'esito della verifica di regolarità contributiva riferita al prot. INAIL\_30734554 ed è stato riscontrato un documento con esito «regolare» con validità dal 22 dicembre 2021, «data richiesta» indicata sul documento, e «scadenza validità» il 21 aprile 2022;

Considerato che:

- non si ritiene imputabile all'impresa il ritardo dell'aggiornamento della posizione previdenziale nonché il ritardo di comunicazione degli esiti a Regione Lombardia da parte della piattaforma informatica «Durc online»;
- conseguentemente, si ritiene di ammettere al contributo l'impresa GELATERIA ARTIGIANALE DI SELVINO DI BERTOCCHI LUCA, la cui domanda è identificata con ID3261318, stante l'esito positivo della posizione contributiva della medesima a far data dal 22 dicembre 2021, come riportato sul documento rilasciato dalla piattaforma Durc online in data 4 gennaio 2022;
- la soprarichiamata domanda ID 3261318 è stata presentata a valere sullo sportello del 25 ottobre 2021 e le risorse necessarie per la concessione del contributo, come disposto dalla d.g.r. n. XI/5376, non sono disponibili in quanto allocate sull'esercizio finanziario 2021;
- a seguito di verifica contabile, risultano ancora disponibili sui capitoli 14.01.203.14992, 14.01.203.14993, 14.01.203.14994 del bilancio 2022 parte delle risorse stanziare per la concessione dei contributi alle imprese che hanno presentato le domande a valere sullo sportello del 7 ottobre 2021, tali da consentire la concessione del contributo all'impresa GELATERIA ARTIGIANALE DI SELVINO DI BERTOCCHI LUCA;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal citato d.d.u.o. n. 12325/2021:

- la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496;
- Finlombarda s.p.a. ha effettuato l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.) nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- gli uffici regionali competenti hanno garantito il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. sul Quadro temporaneo registrando la Misura Attuativa con ID 51418, verificando nel Registro Nazionale Aiuti che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte e assolvendo agli obblighi di registrazione degli aiuti come da codice COR indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato il decreto n. 18973 del 29 dicembre 2021 «Determinazioni sulle misure regionali che concedono aiuti nel quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e s.m.i. conseguentemente alla proroga del regime temporaneo di cui alla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021» che ha stabilito che per tutte le misure richiamate nel provvedimento stesso, incluso il bando

## Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 07 febbraio 2022

«Investimenti per la ripresa», le concessioni successive al 31 dicembre 2021 proseguiranno nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., fino al 30 giugno 2022 salvo ulteriore successiva proroga del Regime e dell' Aiuto;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ed in particolare l'articolo 83, comma 3, lettera e), come modificato dal comma 3-quinquies dell'articolo 78 del d.l. 18/2020, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;

Dato atto che l'impresa la cui domanda è identificata con ID 3261318:

- non ha ottenuto aiuti superiori a 150.000 euro, ai fini delle verifiche di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- presenta i requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando ed è pertanto ammissibile alla concessione del contributo regionale;

Visto l'allegato A «Investimenti per la ripresa Elenco delle domande ammesse e finanziate sulla Linea A Artigiani 2021 - VI provvedimento», che riporta le informazioni della domanda ammessa, compreso il relativo contributo concesso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di approvare l'Allegato A «Investimenti per la ripresa Elenco delle domande ammesse e finanziate sulla Linea A Artigiani 2021 - VI provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì:

- di revocare il decreto 30 dicembre 2021 n. 19031 per la sola parte nella quale ha disposto la non ammissione della domanda ID 3261318;
- di stabilire che con successivo provvedimento, a seguito della presentazione della comunicazione di accettazione del contributo da parte dell'impresa di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa;
- di precisare che l'impresa di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, potrà trasmettere la documentazione prevista ai fini della richiesta di erogazione, indicata al punto C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione», attraverso la piattaforma Bandi online entro il termine massimo del 28 ottobre 2022, previsto dal d.d.u.o. n. 12325/2021;

Dato atto che, secondo quanto previsto al punto C.3 e comma 2 del bando, per le imprese che non provvederanno ad accettare il contributo concesso, attraverso la piattaforma Bandi online, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione della domanda, sarà adottato il provvedimento di decadenza del contributo ai sensi del punto D.2.b del bando;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è assunto nei termini previsti all'articolo 2, comma 2, della l. 241/1990, a decorrere dall'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva con esito regolare;
- contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti

Organizzativi dell'XI Legislatura;

Dato atto che il sopra richiamato d.d.u.o. n. 12325/2021 ha individuato il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;

DECRETA

1. Di approvare l'Allegato A «Investimenti per la ripresa Elenco delle domande ammesse e finanziate sulla Linea A Artigiani 2021 - VI provvedimento», che riporta le informazioni della domanda ammessa sulla Linea A - Artigiani 2021 e il relativo contributo concesso pari a euro 31.500,00, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di stabilire che con successivo provvedimento, a seguito della presentazione della comunicazione di accettazione del contributo da parte dell'impresa di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa.

3. Di revocare il decreto 30 dicembre 2021 n. 19031 per la sola parte nella quale ha disposto la non ammissione della domanda ID 3261318.

4. Di precisare che l'impresa di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, potrà trasmettere la documentazione prevista ai fini della richiesta di erogazione, indicata al punto C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione», attraverso la piattaforma Bandi online entro il termine massimo del 28 ottobre 2022, già previsto dal d.d.u.o. n. 12325/2021.

5. Di dare atto che, secondo quanto previsto al punto C.3 e comma 2, in caso di mancata accettazione del contributo concesso, attraverso la piattaforma Bandi online, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione della domanda, sarà adottato il provvedimento di decadenza del contributo ai sensi del punto D.2.b del bando.

6. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

7. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e all'impresa di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

8. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale Bandi Online - [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) e sul sito dedicato alla Programmazione Europea [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it).

Il dirigente  
Maria Carla Ambrosini